

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 14 gennaio 1892, *Deputazione prov. di Perugia c. Ministero dell'Interno*.

Giustizia amministrativa — Provvedimento amministrativo illegittimo — Ricorso alla sezione IV — Ricorso straordinario al Re (L. 2 giugno 1889, art. 12 n. 4, 24, 27).

Un atto o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa può essere impugnato per illegittimità con due rimedi alternativi a scelta dell'interessato: o col ricorso al Re di cui all'art. 12 n. 4 della legge 2 giugno 1889, o col ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato, a tenore dell'art. 24 della legge stessa. (1)

Il Ministero, come organo pubblico preposto alla esecuzione e salvaguardia della legge, non può, anche se soccombente per la dichiarata illegittimità del provvedimento impugnato, esser condannato alle spese del giudizio avanti la IV Sezione.

La Sezione, ecc. — Attesochè è risaputo che il nostro ordinamento amministrativo riserba alle parti che hanno motivo di impugnare la legittimità dei provvedimenti due vie esperibili a loro scelta: o il ricorso al Re in base all'art. 12 n. 4 della legge 2 giugno 1889, o il ricorso davanti alla Sezione IV^a del Consiglio di Stato in base all'art. 24 della legge stessa. E questa duplicità di rimedio ed alternativa facoltà di esperimento ha per suggello la disposizione dell'art. 28 di detta legge, secondo la quale non è più ammesso il ricorso in sede contenziosa, quando contro il provvedimento definitivo siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa.

Attesochè con questa disposizione concreta si mantiene in strettissimo rapporto quella dell'art. 27 che precede, e che per mantenere nella loro coesistenza la legale separazione dei due rimedi è rivolta ad impedire che possa mai seguire una preoccupazione del campo dell'uno, cogli effetti spiegati, da parte dell'altro, al quale intento in tutti gli affari che possono formar oggetto ai ricorsi alla Sezione IV^a si è fatto divieto al Governo, dopo di aver avuto un parere della Sezione competente del Consiglio di Stato, di richiedere il parere dell'adunanza generale; ovvio essendo che questo parere, che nei casi più frequenti diventa il fulcro della decisione del Re, potrebbe stare in onta od in contrasto, o, comunque sia, antivenire la pronuncia di una possibile decisione futura della Sezione IV^a. Di converso però è data facoltà al Governo di provocare in questi casi la decisione della Sezione IV^a, premunendosi del consenso della parte.

Attesochè le accennate disposizioni, combinate e raffrontate, pongono per vero e sodo quel principio che la giurisprudenza di questa Sezione ha già in altre occasioni affermato, non essere cioè venuto meno, colla istituzione della Sezione IV^a, il diritto della parte ad esperimentare un rimedio col ricorso al Re in via straordinaria, e men che mai cessata nel Re la potestà legittima di riparare, sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale, al precedente decreto, e che l'ostacolo posto innanzi (dal Ministero dell'interno) dell'art. 27 non regge che pei soli casi nei quali la richiesta del parere di adunanza generale sia facoltativa per l'Amministrazione, lo che equivale al dire che il divieto non sussiste che per quei casi nei quali non si abbia ricorso di parte legittimamente interposta in sede amministrativa, essendo indubitato che quando il ricorso al Re sia stato effettivamente prodotto, l'Amministrazione non ha più una mera facoltà di interpello del Consiglio di Stato, ma un obbligo di provvedere a tutto ciò che sia richiesto da prescrizioni analoghe, perché la doglianza dell'interessato possa giungere alla meta di quel provvedimento finale che sarà di ragione e di giustizia.

Attesochè le ribadite risoluzioni ministeriali per le quali il ricorso proposto dalla provincia in via straordinaria al Re contro il R. D. 29 gennaio 1891 e contro il successivo provvedimento 14 maggio detto anno della Giunta provinciale amministrativa, si ritenne ostacolato dalla disposizione del

mentovato art. 27 a che potesse procedere pel suo cammino, rivelano un fondamentale ed organico errore d'interpretazione della legge, della quale si scorge nel concreto la più aperta violazione e falsa applicazione, ond'è che per i mezzi riuniti si merita piena accoglienza l'attuale ricorso della Provincia alla Sezione IV^a, che ha per obbietto l'ultima risoluzione 11 agosto 1891, nella quale si riassumono e si riaffermano anche le precedenti, sempre esplicative un diniego di giustizia, la cui origine sta nella nota 17 giugno 1891, che dichiara essere di ostacolo l'art. 27 a che sul ricorso al Re della Provincia sia sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale, ed appunto perciò ne commette al prefetto la restituzione. (*Omissis*)

Attesochè niuna influenza può avere il fatto che il Ministero dell'interno dopo il ricorso della provincia alla Sezione IV^a, riesaminato lo stato di questione e di giurisprudenza, abbia con nota 13 ottobre 1891 fatto significare alla Provincia la sua determinazione di dar seguito al ricorso a sensi dell'art. 12, qualora fosse riprodotto *previo recesso delle sue istanze in sede contenziosa*, una volta che la Provincia, arbitra delle sue facoltà di recesso, ha dichiarato di non voler aderire, come fece, pei motivi svolti nell'adunanza del 26 ottobre detto anno.

Attesochè, quantunque il Ministero dell'interno rimanga nel presente litigio soccombente, non si deve però ammettere la ricorrente Provincia a repetizione di spese ed onorari, in quanto che il Ministero, anche erroneamente deliberando e provvedendo, ha poi sempre agito come organo pubblico preposto alla esecuzione e salvaguardia della legge.

Per questi motivi, ecc.